



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 febbraio 2014  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0356 (COD)**

---

---

**6393/14  
ADD 1**

**CODEC 377  
ENT 44  
MI 153  
CONSOM 50  
COMPET 99**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) <b>(prima lettura)</b> - Adozione dell'atto legislativo <b>(AL + D)</b> = Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione sulla competenza del Comitato**

La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 39, paragrafo 5, e del corrispondente considerando 45, suscettibili di creare confusione e incertezza giuridica. Il ruolo dei comitati che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è stabilito solo dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, nessun altro atto di legislazione derivata può modificare né specificare ulteriormente tale ruolo. In particolare, il regolamento interno dei comitati è adottato dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale regolamento è

applicabile quando il comitato esercita il ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualsiasi riferimento al regolamento interno al di fuori di questo contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

### **Dichiarazione della Commissione sul considerando relativo alla possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti**

Per quanto riguarda il considerando 46 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse dal presente provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle infrazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

### **Dichiarazione dell'Austria e della Germania**

Le versioni in lingua tedesca delle direttive contengono errori di traduzione, che, fra l'altro, stravolgono il significato delle disposizioni, pregiudicando così la posizione giuridica del Consiglio. Tali errori sono stati rilevati nei documenti PE-CONS 53/13, 50/13 e 54/13.

L'Austria e la Germania chiedono pertanto una rapida correzione e si riservano il diritto di utilizzare la versione in lingua inglese per l'interpretazione.